



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2014/DD/01222 Del: 13/02/2014 Esecutivo da: 13/02/2014 Proponente: Direzione AREA DI COORDINAMENTO SICUREZZA E ATTIVITA' PRODUTTIVE
--

OGGETTO:

DEFINIZIONE DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER GLI ACCESSI NEI LOCALI E NEI LUOGHI DELLE IMPRESE (ART. 7 DEL DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011 N. 70, CONVERTITO IN LEGGE 12 LUGLIO 2011 N. 106, PARZIALMENTE MODIFICATO DAL DECRETO LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214)

IL DIRETTORE

PREMESSO che l'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 recante “*Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha stabilito alcune misure per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e più in generale sui contribuenti stabilendo che:

1. esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte di qualsiasi autorità competente deve essere oggetto di programmazione da parte degli enti competenti e di coordinamento tra i vari soggetti interessati;
2. a livello substatale, gli accessi presso i locali delle imprese disposti dalle amministrazioni locali, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le aziende e agenzie regionali e locali comunque denominate, devono essere oggetto di programmazione periodica;
3. il coordinamento degli accessi è affidato al Comune, che può avvalersi delle Camere di Commercio,

Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio. Le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente numero nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

4. le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano ai controlli e agli accessi in materia di repressione dei reati, di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a quelli funzionali alla tutela dell'igiene pubblica, della pubblica incolumità, dell'ordine e della sicurezza pubblica e ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato per ragioni di necessità e urgenza;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 2011/G/00542 del 13 dicembre 2011 nella quale per conto del Comune di Firenze, si dà mandato *“al Direttore dell'Area di Coordinamento Sicurezza ed Attività Produttive, di provvedere alla prevista programmazione degli accessi coinvolgendo tutti gli uffici interni interessati ovvero, quando possibile, anche le aziende ed agenzie regionali e locali comunque denominate...”*

CONSIDERATO che il panorama normativo è mutato rispetto alla tematica della programmazione e pubblicizzazione dei controlli, ma può ritenersi ad oggi valido il precetto che ne attribuisce il compito al livello sub statale ai comuni e, per il Comune di Firenze, al Direttore dell'Area di Coordinamento Sicurezza ed Attività Produttive;

VISTO l'art. 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 *“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”*, **convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, che al comma 1 ribadisce che** *“La disciplina dei controlli sulle imprese, comprese le aziende agricole, e' ispirata, fermo quanto previsto dalla normativa comunitaria, ai principi della semplicità, della proporzionalità dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, nonché del coordinamento dell'azione svolta dalle amministrazioni statali, regionali e locali”*;

PRESO ATTO che a seguito d'intesa in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni, in data 24 gennaio 2013, in attuazione del comma 5 del ricordato art. 14 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono state approvate *“Linee guida in materia di controlli”*;

PRESO ATTO altresì che, unitamente agli obblighi di programmazione sussistono obblighi di trasparenza di cui ciascun Ente deve farsi autonomamente carico in conformità con il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

PRESO ATTO inoltre che allo scopo di condividere i criteri della doverosa programmazione sono state tenute numerose riunioni intersettoriali con il coinvolgimento di Agenzie/Aziende esterne al Comune di Firenze (Arpat ed Asl) nonché della Provincia di Firenze;

VALUTATO comunque doveroso, nelle more del perfezionamento di un ipotizzato percorso virtuoso di condivisione informatica delle ipotesi di accesso, codificare i criteri di programmazione degli stessi e comunicarli a tutti i soggetti astrattamente interessati;

RILEVATO che attualmente il maggior numero di attività di carattere economico si attivano mediante presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), sulla quale la vigente normativa (art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241) consente la verifica di quanto dichiarato entro un termine massimo di sessanta giorni;

VISTO a tale riguardo l'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 che, in materia di accessi ispettivi ne consente l'effettuazione, ove necessario, al responsabile del procedimento, cui pertanto il relativo adempimento è delegato in toto salvo condivisione informativa a scopo programmatico;

DATO ATTO:

- a) che sono state impartite specifiche istruzioni agli uffici interni dell'Amministrazione, specie quelli a vario titolo coinvolti nel c.d. SUAP interdirezionale, a titolo di uffici competenti per materia, con riferimento ad attività produttive o servizi (Servizi sociali, Istruzione, Ambiente, Cultura e Sport) o quali titolari di endoprocedimenti "tecnici" (Urbanistica e, ancora, Ambiente) - come da delibera di Giunta n. 2011/G/00401 - 2011/0048
- b) che sono stati sentiti i funzionari responsabili di detti uffici che, ai sensi della normativa in premessa, sono tenuti a trasmettere al comando di polizia locale le richieste di accesso nei locali o luoghi delle imprese per la definizione dei procedimenti amministrativi, scaturenti da istanze, segnalazioni certificate di inizio attività e atti similari o da esposti, esclusi i casi di flagranza di illecito o di riscontrata fattispecie di reato esclusivamente nei casi in cui il funzionario responsabile dell'ufficio comunale interessato - con espresso provvedimento - lo richieda motivandolo adeguatamente come necessario ed urgente;

RICHIAMATI gli articoli 13 e seguenti della Legge n. 689/81 che disciplinano il procedimento sanzionatorio e gli atti di accertamento ispettivi;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

VISTO l'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze

D E T E R M I N A

1) di approvare i seguenti criteri per la programmazione dell'attività di controllo amministrativo effettuata mediante accesso ispettivo presso i locali delle imprese, in applicazione dell'articolo 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011, n. 106, parzialmente modificato dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché dell'art. 14 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35:

a) le imprese assoggettate alle modalità di controllo contemplate dalla presente disposizione sono costituite dai soggetti previsti dalla legge, e, in particolare:

- gli imprenditori di cui all'art. 2195 del codice civile;
- le società di cui all'art. 2200 del codice civile, ivi comprese le società cooperative di cui all'art. 2511 del codice civile;
- gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile;
- i piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 del codice civile;
- le società semplici di cui all'art. 2251 del codice civile;
- le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi delle imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e, comunque, i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi delle norme vigenti;

b) per attività di controllo amministrativo, sottoposta ai criteri contenuti nel presente atto, si intende quella, esercitata d'ufficio o su impulso di parte, deputata in generale alla verifica sull'osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, pecuniaria o accessoria, un atto di accertamento o sanzionatorio in materia di elusione di tributi locali o, comunque, una misura repressiva o sfavorevole per il destinatario avente natura amministrativa. Sono tali, a titolo esemplificativo, le sanzioni e le misure adottate in materia di:

- commercio e attività produttive;
- esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande;
- polizia urbana e amministrativa;
- tutela del consumatore, con particolare riferimento al controllo dei prezzi e al contrasto delle forme di commercio irregolari;
- sicurezza e regolarità del lavoro.

Rientra, inoltre, nell'ambito di applicazione dei criteri di cui al presente atto, l'attività di controllo strumentale all'istruttoria dei procedimenti amministrativi comunque inerenti all'esercizio dell'impresa, demandati ai responsabili del procedimento ai sensi dell'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) gli accessi effettuati dai responsabili del procedimento degli uffici del Comune, perché necessari alla definizione di procedimenti amministrativi attivati dalle stesse imprese, sono programmati mensilmente e comunicati preventivamente al Direttore dell'Area di Coordinamento Sicurezza ed

Attività Produttive. Quelli per i quali si ritenga necessario il coinvolgimento del personale della Polizia Municipale, quale fattispecie eccezionale non rispondente a scelte di controllo a campione ma correlate alla gravità della situazione ipotizzata, devono essere comunicate all'indirizzo mail della segreteria del Comandante della Polizia Municipale di Firenze pm.segreteria@comune.fi.it; specificandone l'oggetto;

- d) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate dai cittadini singoli o associati, o dai loro rappresentanti, relative a presunte violazioni di natura amministrativa, sono valide di regola solo se presentate in forma scritta (compresa la posta elettronica), sottoscritte e contenenti tutti i dati anagrafici necessari per risalire alla compiuta identità dell'esponente. Potranno essere presi in considerazione esposti anonimi che, per i loro esaustivi contenuti, diano chiare indicazioni circa la sussistenza di un illecito. Tali esposti saranno, quindi, inseriti nell'elenco mensile di programmazione in ordine di data di arrivo risultante dal protocollo generale, salvo richieste inerenti attività soggette a un termine che possono avere maggiore priorità;
- e) gli accessi per le verifiche delle richieste di accertamento avanzate da altri enti pubblici o economici, da aziende e agenzie regionali e locali, sono programmati mensilmente;

2) di dare atto che sono da ritenere **esclusi** dalla disciplina di cui articolo 7, commi 1, lettera a) e 2, lett. a), della predetta normativa, e sono pertanto consentiti, i controlli amministrativi in forma d'accesso, anche al di fuori di attività di programmazione e coordinamento, nelle seguenti materie :

a) Controlli da effettuare per "l'accertamento di reati e per motivi di "giustizia".

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- per l'accertamento di reati previsti dal codice penale connessi con attività commerciali (es. art. 474 per vendita di oggetti con marchio contraffatto);

b) Controlli da effettuare "a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".

A titolo esemplificativo sono tali i controlli sulle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S. - R.D. 18 luglio 1931, n. 773), con particolare riguardo alle attività per la quale è prevista dallo stesso testo unico una "autorizzazione di polizia" (es. esercizi pubblici, comprese strutture ricettive e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi di pubblico spettacolo e intrattenimento, circoli privati, commercio di oggetti preziosi, agenzie di affari, ecc.) e di phone-center (artt. 8, 9 e 17 T.U.L.P.S.). Suddetti controlli, previsti dall'art. 16 del T.U.L.P.S., devono avere ad oggetto la verifica " dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità".

c) Controlli da effettuare per ragioni di "necessità ed urgenza".

A titolo esemplificativo sono tali i controlli:

- in caso di flagranza di illecito amministrativo rilevato direttamente dall'agente operante che non abbia comportato preventivo accesso ispettivo;
- richiesti con ordine legittimo del superiore gerarchico.

3) di stabilire che, sulla base delle indicazioni che ciascun ufficio, interno alla Polizia Municipale e/o all'Ente, ovvero Ente, Agenzia od Azienda interessata, farà pervenire entro il giorno 5 di ciascun mese (con proroga al giorno feriale successivo in caso di coincidenza con giornata festiva) con apposita comunicazione, si procederà, a cura del Direttore dell'Area di Coordinamento Sicurezza ed Attività Produttive o suo delegato, ad elaborare la lista dei controlli mediante accesso ispettivo alle imprese sulla base dei seguenti criteri, ispirati alle linee guida adottate in sede di Conferenza unificata Stato – Regioni del 24 gennaio 2013:

- **proporzionalità al rischio** a tale scopo, verrà data priorità ai controlli richiesti da cittadini a tutela di propri presunti diritti ovvero richiesti da pluralità di cittadini, singoli o associati;

- **tutela dei soggetti deboli** verrà data priorità agli accessi funzionali e verifiche di illeciti che vedano quali soggetti passivi minori o utenti cosiddetti “deboli” (es. in materia di vendita/somministrazione di alcool, accesso ad apparecchi per il gioco lecito, ecc...).

La programmazione, che potrà avere anche cadenza superiore al mese, risponde alle esigenze di coordinamento funzionale, a rendere più efficaci e razionali i controlli ed al contempo ridurre le duplicazioni e le sovrapposizioni.

Allo scopo di migliorare la sinergia tra uffici ed organismi esterni, comunque informati delle linee guida della presente programmazione, il Direttore dell'Area di Coordinamento Sicurezza ed Attività Produttive o suo delegato convocherà appositi incontri/tavoli di lavoro nel corso dei quali potranno valutarsi congiuntamente nuove fattispecie di accesso ispettivo per condivise e motivate ragioni derogatorie alla programmazione pregressa, nonché individuare modalità migliorative per ridurre gli oneri ingiustificati che diversamente gravano sui destinatari dei controlli o sugli stessi controllori.

Firenze, lì 13/02/2014

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Antonella Manzione

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.